Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — ROMA — Sabato, 28 settembre — Numero 230.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione		L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno		» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale		» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo Motu-Proprio:

Con decreti del 21 marzo e 4 aprile 1907:

a grand'uffiziale:

Colosimo comm. avv. Gaspare, deputato al Parlamento, già sotto segretario di Stato per la grazia, giustizia e culti.

a cavaliere:

Parodi Giovanni Luigi, presidente della Società ligure di salvamento.

Rey di Villarey cav. Carlo, tenente di vascello addetto navale presso la R. ambasciata italiana a Londra.

Cassani don Giuseppe, arciprete parroco di Stresa.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Con decreto del 31 marzo 1907:

a grand'uffiziale:

Bentivegna comm. Giovanni, Consigliere di Stato collocato a riposo

Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreti del 24 gennaio, 7, 21 febbraio e 7 marzo 1907:

a cavaliere:

Variale cav. Federico maggiore contabile in posizione ausiliaria collocato a riposo.

Laurini cav. Michele maggiore nel personale permanente dei distretti collocato a riposo.

Palizzolo nob. Gandolfo, tenente colonnello di artiglieria, id. id.

Miglini Saverio, maggiore di fanteria, id. id.

Sulla proposta del ministro della marina:

Con decreti del 10 e 17 marzo 1907:

a cavaliere:

Sagaria Pasquale, tenente colonnello commissario nella R. marina, collocato in posizione di servizio ausiliario.

Giambone Pasquale, maggiore macchinista id. id. id.

Sulla proposta del ministro del tesoro:

Con decreti del 28 marzo 1907:

a grand'uffiziale:

Pagnolo comm. avv. Gaetano, presidente di sezione della Corte dei conti, collocato a riposo col titolo onorifico di presidente della Corte.

Mazzucchelli comm. avv. Edoardo, consigliere della Corte dei conti, id., collocato a riposo col titolo onorifico di presidente di sezione della Corte dei conti.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Con R. decreto del 4 aprile 1907:

a commendatore:

Cavalli comm. Carlo, procuratore generale di Corte d'appello collocato a riposo a sua domanda.

ORDINE DELLA CORONA D' ITALIA

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo Motu proprio:

Con decreti del 24, 28 marzo e 4 aprile 1907:

a grand'uffiziale:

Coletta ing. comm. Nicola, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

a commendatore:

Pelagallo Carlo fu Giuseppe da Roma.
Trentacoste cav. Domenico, scultore in Firenze.

ad uffiziale:

Vagnetti cav. Italo, scultore in Firenze.

a cavaliere:

Ghiglieri Francesco, già tenente dei RR. carabinieri nella riserva consigliere della Società di M. S. in Roma fra i congedati e giubilati dell'arma.
Noziglia Vincenzo, presidente della Società italiana di M. S. XX settembre in Tacna (Cile).

Sulla proposta del primo segretario pel Gran Magistero mauriziano:

Con R. decreto del 28 marzo 1907:

a gran cordone:

Rito comm. avv. Giovanni, primo ufficiale del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, collocato a riposo, a sua domanda, col titolo di consigliere onorario degli ordini Mauriziano e Corona d'Italia.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Con decreti del 24, 28 e 31 marzo e 4 aprile 1907:

a gran cordone:

Mazzolani comm. avv. Carlo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

a grand' uffiziale:

Bettioli comm. Luigi, prefetto di 1ª classe, collocato a riposo.

a cavaliere:

Bonafoli Torquato fu Antonio, di Firenze, residente in Roma.
Barsanti Torquato, consigliere comunale di Pietrasanta, deputato provinciale (Lucca).
Ricci dott. Adriano, sindaco di Pietrasanta.
Santini avv. Giovanni, membro della Giunta provinciale amministrativa di Lucca.
Olivero dott. Alessandro di Giuseppe, di Alba, residente in Torino.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Con decreti del 17, 28 marzo e 4 aprile 1907:

a gran cordone:

Petrella comm. Guglielmo Ugo, presidente di sezione di Corte di cassazione, collocato a riposo a sua domanda.

ad uffiziale:

Arnaldi di Balmo cav. Enrico, consigliere di Corte di appello, collocato a riposo a sua domanda.

a cavaliere:

Farri Luigi, giudice di tribunale civile e penale, collocato a riposo a sua domanda.
Siciliani Alfonso, id. id. id. id.
Comaschi Antonio, id. id. id. id.

Sulla proposta del ministro degli affari esteri:

Con decreti del 3, 14, 17, 21, 24 marzo 1907:

a commendatore:

Labi cav. Ernesto.

ad uffiziale:

Fernandez cav. Gustavo.
Mantia cav. Giuseppe, ufficiale coloniale di 1ª categoria di 1ª classe.
Vinardi cav. Giuseppe, segretario di ragioneria di 1ª classe.
Ferreri cav. dott. Giuseppe, vice direttore della scuola commerciale del R. Istituto internazionale di Torino.
Alfano Francesco.
Baldi Carmine Carlo Antonio.
Bersani Italo, già agente consolare in Caxias.
Pagliano avv. Emilio M.
Pennetta dott. Mario, tenente medico nel R. esercito.
Pollera Alberto, ufficiale coloniale di 1ª categoria di 5ª classe.
Marazzani Visconti Terzi Filippo, id. id.
De Giovanni dott. Maurizio.

Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreti del 30 dicembre 1906, 6, 13, 17, 20, 24 gennaio e 10 marzo 1907:

a commendatore:

Dalmazzi cav. Giulio, colonnello di fanteria, collocato a riposo.
Di Blasi cav. Raffaele, id. d'artiglieria, id. id.

a cavaliere:

Fasola Silvio, capitano di fanteria, collocato a riposo.
Rossi Cesare, id. medico, id. id.
Randazzo Camillo, tenente d'artiglieria, id. id.
Voerzio Giovanni, capitano contabile, id. id.
Cappello N. U. Patrizio Veneto Ugo Silvano, capitano nel personale permanente dei distretti, id. id.
Antona Umberto, id. nel personale permanente dei distretti, id. id.

Sulla proposta del ministro della marina:

Con decreti del 21 e 28 marzo 1907:

a commendatore:

Gastaldi Santo Cesare, colonnello commissario nella R. marina, collocato in posizione ausiliaria.

ad uffiziale:

Paolucci Nicolò, tenente colonnello commissario nella R. marina, collocato in posizione ausiliaria.
Squillace Francesco, id. id. id. id.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

Con decreto del 28 marzo 1907:

a cavaliere:

Casalnovo Valentino, archivista di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro del tesoro:

Con decreti del 17 e 21 marzo 1907:

a commendatore:

Bressan cav. uff. prof. Carlo, preside dell'Istituto tecnico e nautico « Vittorio Emanuele » di Genova.

ad uffiziale:

Tonino cav. Luigi, direttore capo divisione del Ministero del tesoro.
Fiorani cav. Fortunato, id. id. id.
Cigliana cav. dott. Giovanni, id. id. id.

a cavaliere

Alagona Gaetano, consigliere della Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » in Palermo.
Alberti nob. Giovanni, amministratore delegato della Società « Magazzini generali genovesi ».
Casella Michele, direttore della Società dei Docks in Genova.

Sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica:

Con decreti del 31 gennaio, 3, 10 febbraio e 17 marzo 1907:

a cavaliere:

Burci prof. Enrico, ordinario di clinica generale chirurgica nel R. Istituto superiore di studi pratici e di perfezionamento in Firenze.
Garavaglia Ferruccio, artista drammatico.
Marchetti Ugo, maestro di musica e professore di contrabasso nel liceo musicale « Rossini » di Bologna.
Chiri avv. Giovanni Battista, capo sezione nell' ufficio della pubblica istruzione presso il municipio di Torino, segretario del patronato scolastico della stessa città.
Turco prof. Ernesto, direttore della scuola popolare « V. Bersezio » di Torino.
De Santis avv. Giuseppe, direttore della Biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti Volpi » di Bari.

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

Con decreti del 17 e 28 marzo 1907:

a cavaliere:

Volterra Gustavo, commerciante in oggetti di Belle arti in Firenze.
Alberti Giuseppe, fabbricante di automobili in Firenze.
Masciangelo Pietro, direttore della Banca cooperativa di Lanciano.
Dell'Orso Luigi, proprietario di officina meccanica in Foligno.
Maragliano Giuseppe, albergatore in Santa Margherita Ligure.
Clarici Pietro, presidente della Camera di commercio di Foligno.
Vedana Vittorio, id. id. di Belluno.
Benivento Adolfo, vallicoltore in Chioggia.
Guariglia dott. Arturo, proprietario agricoltore in Napoli e Niscemi.
Avanzini Cesare, proprietario di fonderia in Roma.
Pozzo Attilio, amministratore della Società per imprese elettriche in Genova.
Valle Paolo, vice segretario di ragioneria nel Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Cerpi prof. Ezio, architetto in Firenze.
Forapan Luigi, commerciante in Verona.
Cassano Paolo, fabbricante di alcool e cognac in Gioia del Colle.
Piave avv. Baldassarre, membro della deputazione del Consorzio agricolo « Bacchiglione Colli Euganei ».
Fiorineschi Lorenzo, consigliere della Cassa di risparmio di Pistoia.
Trinci prof. Giuseppe, id. id.
Spinelli dott. Oreste, proprietario agricoltore in Belvedere Marittimo.
Rocca Carlo, presidente della Società operaia di Basaluzzo.
Baldassarri Tito, ingegnere idraulico in Pieve Santo Stefano.
Righini Desiderio, fabbricante di pelliccie in Torino.
Pizzardo Francesco, già segretario della Camera di commercio ed arti di Savona.
Cartoni Ercole, industriale in marmi in Roma.

LEGGI E DECRETI

Il numero 652 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 25 luglio 1907, n. 645, con cui si approva il testo unico delle leggi sulla conversione in governative delle scuole medie dipendenti da Provincie, da Comuni e da altri enti morali e sulla istituzione di scuole medie governative non obbligatorie;

Visto l'art. 7 di detto testo e il regolamento approvato con Nostro decreto 29 luglio 1906, n. 469;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si approva l'unito regolamento per l'applicazione del testo unico 25 luglio 1907, n. 645, delle leggi sulla conversione in governative delle scuole medie dipendenti da Provincie, da Comuni e da altri enti morali e sulla istituzione di scuole medie governative non obbligatorie, e l'annesso schema di convenzione formante parte integrante di questo regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai Nostri ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 62 del regolamento approvato con il R. decreto 29 luglio 1906, n. 468.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto **nella raccolta** ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando **a chiunque** spetti di osservarlo **e di farlo osservare.**

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'applicazione del testo unico, approvato col R. decreto 25 luglio 1907, n. 645, delle leggi sulla regificazione di scuole medie dipendenti da Provincie, Comuni e da altri enti morali e sull'istituzione di scuole medie governative non obbligatorie.

Art. 1.

Le domande per la conversione in governative di scuole medie dipendenti da Provincie, da Comuni e da altri enti morali e per la istituzione di scuole dello stesso ordine, non obbligatorie, debbono essere presentate al Ministero della pubblica istruzione non più tardi dal 1° maggio di ciascun anno per mezzo del prefetto della Provincia.

Le domande stesse debbono essere redatte in carta da bollo da L. 1,20 e corredate dalle deliberazioni della rappresentanza legale dell'ente interessato, rese esecutive dalla competente autorità tutoria, non che dai documenti indicati nel successivo art. 3.

Il prefetto le trasmette entro il 31 maggio al Ministero, accompagnandole col parere del Consiglio provinciale scolastico, quando si tratti di scuole sottoposte alla vigilanza di questo ultimo.

Art. 2.

Con le deliberazioni suaccennate la rappresentanza dell'ente deve dichiarare di assumere tutti gli obblighi, che ad esso incombono per il mantenimento della scuola, di cui si tratta, ai termini del testo unico approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645 e della tabella annessa, ed inoltre autorizzare il capo dell'Amministrazione interessata a stipulare la relativa convenzione in conformità dello schema allegato al presente regolamento, ed a rilasciare le delegazioni all'esattore, ovvero ad effettuare il corrispondente deposito di titoli pubblici in conformità di quanto dispongono gli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 3.

Alle domande per conversione di scuole medie debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) pianta dell'edificio scolastico, accompagnata da un certificato del medico provinciale, il quale ne attesti la salubrità;

b) elenco degli alunni inscritti alla scuola durante l'ultimo triennio, distinti per classi ordinarie ed aggiunte, e specchietto dei risultati degli esami da essi sostenuti;

c) prospetto delle tasse scolastiche pagate dagli alunni nel medesimo periodo di tempo, egualmente distinte per classi ordinarie ed aggiunte;

d) elenco del personale dirigente ed insegnante colla indicazione degli stipendi e degli uffici eventualmente coperti fuori della scuola, e con le copie conformi dei titoli rispettivi e delle deliberazioni di nomina o di promozione;

e) elenco sommario dei mobili, del materiale scientifico, dei libri, della biblioteca e degli attrezzi per la ginnastica.

Art. 4.

A corredo delle domande d'istituzione di scuole medie non obbligatorie, debbono essere uniti i documenti, di cui alle lettere *a)* ed *e)* dell'articolo precedente e un prospetto particolareggiato dello stato della istruzione elementare nel Comune ove la scuola dovrebbe essere fondata, vidimato dall'ufficio scolastico provinciale, da cui risulti che il Comune stesso adempie agli obblighi imposti dalle leggi 15 luglio 1877, n. 3961, e 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 5.

Il Ministero della pubblica istruzione, verificata la regolarità della domanda e dei documenti, incarica una o più persone di sua fiducia di visitare, a spese dell'Amministrazione richiedente, la scuola da convertirsi in governativa, o i locali ed il materiale scolastico e scientifico destinati alla scuola da istituirsi.

Qualora si tratti della conversione di scuole dipendenti da enti morali, che non siano Provincie nè Comuni, o della istituzione di scuole medie non obbligatorie il Ministero sottopone la domanda e gli atti relativi al Consiglio superiore per il parere richiesto dagli articoli 1 e 3 del testo unico 25 luglio 1907, n. 645.

Art. 6.

L'ente, da cui dipende la scuola da convertirsi in Regia, o che chiede la fondazione di un nuovo Istituto, deve sostenere la spesa all'uopo stabilita nella tabella annessa al testo unico sovra citato.

Tale spesa deve essere intieramente coperta dal contributo che l'ente verserà annualmente all'erario e dal prodotto annuo delle tasse scolastiche al medesimo devolute.

Art. 7.

Nella convenzione conforme all'unito schema, da stipularsi per la istituzione o la conversione in Regia di una scuola media tra il Ministero della pubblica istruzione e l'ente locale, previo consenso del Ministero del tesoro, l'ente deve assumere l'obbligo di garantire il pagamento del contributo stabilito dall'articolo precedente, salve le eventuali detrazioni per assegni fissi o sussidi facoltativi, di cui all'art. 2 del testo unico 25 luglio 1907, n. 645.

Nella liquidazione, da annettersi alla convenzione, deve essere preventivamente calcolato, anche nel caso contemplato nel successivo art. 8, l'importo annuo delle tasse scolastiche per il numero effettivo degli alunni iscritti alle sole classi ordinarie, obbligandosi l'ente, nella convenzione stessa, al versamento della differenza ove l'introito effettivo risulti minore della somma prevista.

Art. 8.

Qualora all'atto della conversione in Regia di una scuola media, questa abbia classi aggiunte, per le quali, a norma della legge 8 aprile 1906, n. 142, debbano istituirsi posti di ruolo, l'ente da cui la scuola stessa dipende dovrà corrispondere un maggior contributo pari allo stipendio di straordinario stabilito dalla tabella *B* della detta legge per ciascuno degli insegnanti a cui i posti stessi dovranno conferirsi, accresciuto della percentuale del 9.30 per tutti gli oneri accessori.

Alla scadenza della convenzione il computo del nuovo contributo sarà eventualmente rettificato ai sensi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Per le classi aggiunte di Istituti la cui conversione sia stata chiesta entro il termine stabilito dall'art. 1 della legge 13 giugno 1907, n. 342, non si farà luogo all'applicazione del 1° e 2° comma del presente articolo. La liquidazione del contributo per la regificazione dei detti Istituti si effettuerà secondo il capoverso dell'articolo precedente.

Art. 9.

Le convenzioni per la conversione in governativo o per l'istituzione di scuole medie non possono essere stipulate per un termine inferiore agli anni dieci, e si intendono rinnovate per un egual periodo di tempo qualora non siano denunziate dall'una o dall'altra parte contraente un anno prima della scadenza, e semprechè siano parimente rinnovate, per un altr[illegible], tutte le garanzie.

Art. 10.

Per la conversione in Regi e per la fondazioni di Istituti tecnici saranno stipulate fra gli enti interessati e il Ministero della pubblica istruzione speciali convenzioni, variabili a seconda della specie e del numero delle sezioni, di cui essi dovranno essere composti.

Il Ministero stesso, d'accordo con quello del tesoro, stabilirà per l'Istituto da convertirsi o da crearsi, il ruolo organico del personale dirigente ed insegnante, in base al quale sarà calcolata la spesa per i relativi stipendi.

Cotale spesa, accresciuta dalla percentuale, di cui all'articolo 1 del testo unico 25 luglio 1907, n. 645, costituirà il contributo da porsi a carico dell'ente, il quale sarà obbligato a garantire annualmente il versamento della somma eguale alla differenza fra il contributo stesso e l'importo delle tasse scolastiche, preventivamente calcolato a norma dell'articolo 7 del presente regolamento, con l'eventuale detrazione prevista dall'art. 2 del testo unico precitato.

Art. 11.

In seguito all'approvazione dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione contenente gli stanziamenti relativi ai provvedimenti di conversione o istituzione di scuole medie precedentemente concretati con il Ministero del tesoro e previa l'osservanza di quanto è prescritto nei successivi

articoli 12 e 13 il Ministero della pubblica istruzione, con decreto Reale, provvederà alla conversione o istituzione della scuola, con effetto dall'anno scolastico successivo.

Art. 12.

Il contributo, di cui nella prima parte dell'art. 6, deve corrispondersi non più tardi del 31 dicembre di ciascun anno e il relativo pagamento deve essere garantito, per parte del Comune e della Provincia, col rilascio di corrispondenti delegazioni sulla sovrimposta, o in deficenza di questa, sopra altro cespite dato in riscossione all'esattore comunale od al ricevitore provinciale.

Gli enti morali che non siano Comuni o Provincie, debbono garantire il contributo suddetto con corrispondenti titoli pubblici di Stato, o da esso garantiti, da depositarsi al tesoro, il quale curerà la riscossione della rendita relativa alle stabilite scadenze.

Art. 13.

Le delegazioni suddette, bollate a norma di legge, firmate dal rappresentante legale dell'ente, ed accettate dall'agente delle riscossioni delle imposte dirette, debbono essere comunicate al Ministero del tesoro, il quale soltanto quando ne sarà in possesso, darà il nulla osta per la effettiva istituzione o regificazione della scuola.

Art. 14.

Ai versamenti delle imposte fondiarie e degli altri cespiti destinati ad estinguere le delegazioni, di cui all'articolo precedente, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico della legge sulle riscossioni delle imposte, approvato con R. decreto in data 29 giugno 1902, n. 281.

Se, ciò malgrado, l'ente debitore avesse a rimanere in difetto di versamento, decorreranno a suo carico, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la delegazione sino al giorno dell'effettuato pagamento, gli interessi di mora, nella misura del 4 0[0 sanciti dall'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1901, n. 497.

Art. 15.

Appena compiuti gli esami della sessione estiva, ed in ogni caso non più tardi del 31 luglio di ciascun anno, i presidi o direttori di scuole medie, istituite o regificate alle condizioni stabilite dal testo unico approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 615, debbono trasmettere al Ministero dell'istruzione pubblica un elenco da cui risulti l'importo delle tasse scolastiche corrisposte dagli alunni iscritti alle classi ordinarie della scuola.

L'elenco suddetto deve essere corredato dalle quietanze comprovanti il versamento delle tasse scolastiche.

Art. 16.

Qualora dal suddetto documento risulti che il prodotto delle tasse scolastiche sia inferiore a quello calcolato preventivamente nella convenzione il Ministero della pubblica istruzione accerta il debito da porsi a carico dell'ente locale, a supplemento del contributo garantito dalle delegazioni o dai titoli di rendita, ne comunica, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, l'importo al tesoro, il quale costituisce in mora l'ente debitore, mediante la notificazione amministrativa del debito accertato, diffidandolo al relativo versamento, non oltre i 30 giorni dalla notificazione stessa, sotto comminatoria, in caso di ritardo, dell'applicazione degli interessi di mora, nella misura del 4 0[0 sanciti dalla precitata legge 8 dicembre 1901, n. 497.

Art. 17.

Nel caso che il prodotto delle tasse scolastiche risulti maggiore della somma per tale titolo prevista nella convenzione, la differenza riscossa in più sarà rifusa all'ente con mandato diretto.

Art. 18.

Per l'erezione in Istituti autonomi di corsi completi di classi parallele aggiunti alle scuole governative esistenti nei capoluoghi di Provincia a termini dell'art. 5 del testo unico 25 luglio 1907, n. 615, è necessario che i corsi medesimi esistano da almeno 3 anni e che lo sdoppiamento delle classi ordinarie dell'Istituto, a cui sono aggiunti, sia determinato esclusivamente dall'aumento della popolazione scolastica.

Gli enti che invocano siffatto provvedimento sono tenuti a soddisfare ai relativi obblighi che loro incombono per legge, entro il termine che sarà fissato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 19

Gli enti locali, a cui per precedenti convenzioni sia stato posto a carico un contributo maggiore di quello che loro deriverebbe a termini del testo unico 25 luglio 1907, n. 615, possono denunziare la convenzione per essi più onerosa, e stipularne una nuova, ma non conseguiranno il diritto alla riduzione del contributo, se non dall'anno scolastico successivo a quello in cui gli enti stessi si siano uniformati alle prescrizioni, ed abbiano date le garanzie, stabilite dalla legge suddetta e dal presente regolamento, in ordine al pagamento del nuovo contributo. Si eccettuano da questa disposizione gli enti, coi quali, antecedentemente alla promulgazione della legge precitata, il Governo abbia in qualsiasi modo assunto impegni per la riduzione del contributo, nel qual caso dovrà provvedersi al mantenimento degli obblighi contratti con la presentazione di speciali progetti di legge.

Art. 20.

Agli effetti dello sgravio, di cui nel precedente articolo, il prodotto delle tasse scolastiche deve calcolarsi sulla media dell'ultimo triennio per le sole classi ordinarie.

Art. 21

Soltanto nel caso di conversione in governativa di una scuola regolarmente pareggiata da non meno di un anno, gl'insegnanti straordinari di quella scuola che insegnino da almeno un anno scolastico compiuto, e gl'insegnanti ordinari sono assunti al servizio dello Stato senza obbligo di concorso, purchè siano stati nominati a insegnanti della scuola pareggiata in seguito a concorso per titoli oppure per titoli e per esame secondo le norme del regolamento 29 luglio 1906, n 469.

Essi entrano a far parte del personale governativo per la medesima cattedra, cui avevano avuto diritto nella scuola pareggiata per effetto del concorso; qualora però avessero in quella più insegnamenti, che a norma della tabella *H*, annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, non possono essere cumulati, saranno assunti soltanto per quello di essi, per il quale dichiarino di optare e siano riconosciuti idonei, eccetto il caso che si tratti di cumulo di cattedre già esistente prima della legge 12 luglio 1900, n. 259. Qualora il cumulo abbia avuto origine dopo tale legge, l'insegnante potrà mantenere la cattedra nella scuola convertita in Regia soltanto per incarico e con semplice rimunerazione

Se un insegnante governativo si trovi ad occupare una cattedra come straordinario od ordinario in una scuola pareggiata che si converte in governativa, egli potrà dal ruolo cui appartiene passare a quello corrispondente all'insegnamento che egli aveva nella scuola pareggiata, se abbia ottenuta la nomina a insegnante di questa per titoli o per titoli e per esame con le norme del regolamento succitato; in caso diverso egli potrà fare il passaggio di ruolo solo se si tratti di ruoli dello stesso ordine, e purchè la sua nomina abbia ottenuto l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale o della Giunta di vigilanza ed egli abbia conseguito la eleggibilità in concorsi governativi per la stessa cattedra; potrà tuttavia anche se non si tratti di scuole dello stesso grado, conservare nella pareggiata, divenuta governativa, l'insegnamento che vi impartiva, ma a titolo d'incarico con rimunerazione e se

lo consentano le norme che regolano nelle scuole governative la riunione di più insegnamenti, eccetto il caso di cui alla fine del comma precedente.

Gli insegnamenti, che, secondo la tabella *H* della legge 8 aprile 1906, n. 142, debbono essere affidati per l'incarico con retribuzione potranno essere conservati a tale titolo, e con la retribuzione corrispondente, agli insegnanti stessi cui per incarico erano affidati nella scuola pareggiata prima della conversione di essa, se siano forniti del titolo di abilitazione e vi abbiano avuto nomina regolare.

Il numero degli insegnanti che, per effetto della conversione di una scuola pareggiata in governativa, lo Stato può assumere in servizio, non deve superare mai quello che, a norma delle disposizioni che regolano la formazione degli organici negli Istituti governativi, è richiesto dall'organico delle scuole del medesimo ordine.

Art. 22.

Tanto l'insegnante straordinario quanto l'ordinario, che da una scuola pareggiata passi al servizio dello Stato, ha, dalla data della sua assunzione in servizio governativo, il grado di straordinario e lo stipendio stabilito dalla tabella *B* della legge 8 aprile 1906, n. 142, per lo straordinario dell'ordine di ruoli cui l'insegnante appartiene, ma l'ordinario conserva *ad personam*, a titolo di rimunerazione, anche la differenza fra il detto stipendio di straordinario e lo stipendio maggiore che, compresi i sessenni maturati, eventualmente percepiva come insegnante pareggiato per quello degli insegnamenti per il quale viene assunto al servizio governativo.

Dopo un anno di esperimento nella scuola governativa, se si tratti d'insegnante che nella scuola pareggiata aveva il grado di ordinario, dopo due anni, se si tratti di straordinario, l'insegnante, se l'ispezione cui sarà sottoposto gli sia riuscita favorevole, avrà il grado di ordinario. Per chi già era ordinario nella scuola pareggiata, cesserà allora la retribuzione *ad personam* di cui al comma precedente, e il suo nuovo stipendio di ordinario risulterà formato della somma dello stipendio iniziale di ordinario stabilito dalla detta tabella *B* per l'ordine di ruoli cui appartiene e della eventuale differenza in più che ancora risultasse fra questo e lo stipendio che prima del suo passaggio al servizio governativo, compresi i sessenni maturati, percepiva per l'ufficio per il quale fu assunto nei ruoli dello Stato. Lo stipendio sarà poi via via aumentato con le norme dell'art. 33 della legge 8 aprile 1906, n. 142, e dell'annessa tabella *J*.

Art. 23.

I presidi o direttori degli istituti pareggiati che diventino governativi, sono assunti ancor essi in servizio dello Stato, se nominati con le norme del regolamento 29 luglio 1906, n. 469, purchè abbiano anche un insegnamento.

Essi hanno, come capi d'Istituto, grado e retribuzione d'incaricati e il loro periodo di prova in tal grado dura cinque anni, senza computare il servizio prestato come capi d'Istituti pareggiati. I loro obblighi e la loro carriera sono regolati con le stesse norme stabilite per gli altri capi d'Istituti governativi.

In via di eccezione ai capi d'Istituto che prima della pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, furono nominati senza obbligo d'insegnamento sarà applicabile la disposizione del secondo paragrafo dell'art. 41 della legge stessa.

Art. 24.

L'insegnante al quale la ispezione, di cui all'art. 22, risulti sfavorevole, cesserà dal servizio dello Stato.

Il ministro potrà però concedergli di prolungare l'esperimento per un altro anno, ma se la nuova ispezione alla fine di esso gli risulti ancora sfavorevole, il licenziamento sarà definitivo.

Art. 25.

I capi d'istituti e gli insegnanti che non possano essere assunti al servizio dello Stato a norma delle precedenti disposizioni, saranno ammessi per un triennio così ai concorsi per le scuole pareggiate come per le governative senza riguardo e limiti d'età, purchè forniti degli altri requisiti necessari.

Art. 26.

Gli insegnanti e capi d'Istituti assunti al servizio governativo a norma dei precedenti articoli 21, 22 e 23 non hanno diritto di rimanere nell'Istituto cui appartenevano o nella sede che occupavano: però possono esservi confermati anche quando si tratti delle sedi di cui all'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 27.

In caso di conversione in governativa di una scuola pareggiata esistente nelle Provincie dove i segretari, i macchinisti, i bidelli e gli inservienti sono a carico del Governo, quelli che prestavano da tre anni almeno effettivo servizio nella scuola pareggiata, saranno assunti al servizio dello Stato, se ne facciano domanda ed abbiano i requisiti necessari, esclusi il limite di età.

Essi saranno assunti in esperimento per un biennio con stipendio eguale a quello dei corrispondenti impiegati governativi, rimanendo salvi i loro eventuali diritti verso l'ente che manteneva la scuola.

Dove l'esperimento riesca loro favorevole, la loro nomina diverrà definitiva e avranno successivamente gli aumenti di stipendio di cui agli articoli 20-21 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

I capi d'Istituto e gli insegnanti ordinari e straordinari delle scuole pareggiate che divengano governative – tranne quelle contemplate dagli articoli 1 e 2 della legge 13 giugno 1907, n. 342 – i quali siano stati nominati senza concorso antecedentemente alla promulgazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, passeranno al servizio dello Stato purchè:

1° siano forniti di laurea o di un regolare titolo di abilitazione;

2° la loro nomina sia stata debitamente approvata dall'autorità scolastica;

3° al 21 giugno 1907 si siano trovati nel 2° anno di servizio;

4° una speciale ispezione accerti la loro attitudine direttiva o didattica.

Essi avranno nel periodo di esperimento lo stipendio di cui godevano nella scuola pareggiata, ottenendo la stabilità col grado e lo stipendio di ordinario dopo un triennio di prova, ove l'ispezione finale risulti loro favorevole.

Se il loro stipendio era superiore al minimo legale di straordinario od ordinario del ruolo rispettivo, conserveranno anche la differenza in più, purchè goduta da almeno due anni prima dalla data della conversione della scuola.

Per gli insegnanti di queste scuole la cui nomina abbia avuto luogo per regolare concorso il periodo di prova avrà la durata stabilita dall'art. 22 del presente regolamento.

Nel periodo di prova non è computato il servizio prestato nelle scuole pareggiate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Schema di convenzione per la regificazione od istituzione di nuove scuole medie.

Art. 1.

Dal 1° ottobre . . . . il . . . . . . di . . . . . . sarà (1) e

(1) *convertito in governativo*, oppure *istituito in* . . . . . .

mantenuto in conformità delle leggi vigenti ed alle condizioni stabilite col presente atto.

Art. 2.

Per i licei-ginnasi del continente e delle isole, esclusa la Sicilia.

Lo Stato pagherà direttamente al personale dirigente insegnante e di servizio gli stipendi, gli aumenti quinquennali e sessennali le pensioni (osservate le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70), le indennità ed ogni altro compenso, dovuto per qualsiasi titolo in dipendenza del loro ufficio.

. . . . provvederà al locale, al materiale scientifico ed a quanto altro occorra per il mantenimento dell'Istituto.

Per gli Istituti tecnici e nautici, per le scuole tecniche, normali e complementari di tutto il Regno e per i ginnasi-licei della Sicilia.

Lo Stato pagherà direttamente al personale dirigente e insegnante gli stipendi, gli aumenti sessennali, le pensioni (osservate le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70), le indennità ed ogni altro compenso, dovuto, per qualsiasi titolo, in dipendenza del loro ufficio.

Ogni spesa concernente il personale di servizio sarà a carico del . . . . il quale provvederà inoltre al locale, al materiale scientifico, ed a quanto altro sia necessario per il mantenimento dell' Istituto.

Art. 3.

Come corrispettivo di tutte le spese direttamente sostenute dallo Stato a termini dell'art. 2 della presente convenzione il . . . . si obbliga di versare al pubblico erario un contributo di L. . . . . . (giusta la liquidazione esposta nella annessa tabella formante parte integrante della presente convenzione) da pagarsi al 31 dicembre di ogni anno.

Trascorso questo termine il . . . . sarà passibile degli interessi di mora sulle somme rimaste insolute ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497.

Art. 4.

A garantire la puntualità del pagamento di questo contributo il. . . . . . . dovrà rilasciare tante delegazioni all'esattore delle imposte, sulle sovrimposte o in deficienza di queste, su altri cespiti dati in riscossione all'esattore, quante sono le annualità del contributo medesimo da pagarsi all'erario a tenore dell'art. 7 della presente Convenzione.

Per gli enti morali che non siano Comuni o Provincie.

A garantire la puntualità del pagamento di questo contributo il . . . . . . si obbliga a depositare al tesoro titoli pubblici di Stato, o da esso garantiti per una rendita annua netta uguale all'ammontare del contributo medesimo.

Art. 5.

. . . . . . si obbliga inoltre a corrispondere allo Stato, non più tardi del trentesimo giorno dalla notificazione da farsi a cura del Ministero del tesoro, la eventuale differenza in meno verificatasi sull'introito annuo delle tasse scolastiche in confronto della somma prevista per questo titolo nella liquidazione di cui all'art. 3.

Art. 6.

Qualora il prodotto delle tasse scolastiche risulti maggiore della somma per tale titolo prevista nella liquidazione annessa alla presente convenzione, la differenza riscossa in più sarà rifusa al . . . . . con mandato diretto.

Art. 7.

La presente convenzione avrà valore per anni dieci a decorrere dal 1° ottobre . . . . e s'intenderà rinnovata per un egual periodo di tempo, qualora non sia denunciata dall'uno a dall'altra parte contraente un anno prima della scadenza.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

MINISTERO DELL' INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

COMUNE DI JENNE

Dichiarazione di insolvenza

AVVISO.

La R. Commissione per il credito comunale e provinciale, nella seduta del 16 corrente mese, ha dichiarato il comune di Jenne, in provincia di Roma, nello stato d' insolvenza, a termini ed agli effetti delle leggi 17 maggio 1900, n. 173, ed 8 luglio 1904, n. 356.

Roma, addì 24 settembre 1907.

Il presidente
SALVAREZZA.

AVVISO.

In data odierna sono stati pubblicati i ruoli d'anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero in base alla situazione del 21 luglio p. p.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione d'anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, 21 settembre 1907.

Il sottosegretario di Stato
FACTA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 25 corr, in Filetto, provincia di Chieti, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 26 settembre 1907.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale N. 3803

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 110, n. 33 del registro attestati, n. 51,612 del registro generale, del 16 giugno 1899, col titolo: « Procedimento per ricevere e durevolmente registrare notizie, segnali o simili mediante influenza magnetica di corpi magnetizza-

bili », originariamente rilasciato a Poulsen Waldemar, a Copenaghen, già trasferito per intero col relativo attestato completivo, vol. 130, n. 129 del registro attestati, n. 55,665 del registro generale, del 28 novembre 1900 alla Aktieselskabet Telegrafonen Patent Poulsen, a Copenaghen, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 24 dicembre 1902, n. 300, fu totalmente trasferito alla Telegraphone Corporation, a New York (S. U. d'America), in forza di cessione totale, fatta a Copenaghen il 21 novembre 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 17 luglio 1907, al n. 878, vol. 241, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 20 luglio 1907, ore 16.50.

Roma, addì 10 settembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3807.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 167, n. 130 del registro attestati, n. 66,401 del registro generale, del 28 aprile 1903, col titolo: « Apparecchio per immagazzinare e riprodurre in modo acusticamente percettibile notizie, segnali, ecc. », originariamente rilasciato alla Aktieselskabet Telegrafonen Patent Poulsen, a Copenaghen, fu trasferito per intero alla Telegraphone Corporation, a New York (S. U. d'America), in forza di cessione totale fatta a Copenaghen il 21 novembre 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 17 luglio 1907, al n. 879, vol. 241, atti privati e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 20 luglio 1907, ore 16.50.

Roma, addì 10 settembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3809.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 188, n. 140 del registro attestati, n. 71,869 del registro generale, del 27 maggio 1904, col titolo: « Apparecchi idrovolanti o volanti sull'acqua e nell'aria », originariamente rilasciato a Forlanini Enrico, a Milano, fu trasferito per intero alla Società anonima Leonardo da Vinci, a Roma, in forza di cessione totale compresa nell'atto costitutivo della Società cessionaria, rogato in Roma il 21 gennaio 1907 dal notaro dott. Enrico Capo, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 7 febbraio 1907, al n. 4827, vol. 272, atti pubblici, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 24 luglio 1907, ore 16.45.

Roma, addì 10 settembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 325,284 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,187,248 del consolidato 5 0[0 di L. 20), per L. 15-14, al nome di Mandadori *Giacomo* fu Ettore, minore, sotto la patria potestà della madre Dansi Adele di Paolo, vedova di Mandadori Ettore, domiciliato a Como, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mandadori *Umberto-Angelo-Giacomo* fu Ettore ed Antonio-Ettore, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 1[2 0[0, cioè: n. 016 438 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 357 al nome del comune di Montalbano Jonico (Potenza) e vincolato d'usufrutto vitalizio a favore del sacerdote Amendola Ciro fu *Francesco*, domiciliato in Montalbano Jonico quale partecipante ecc, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti, all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi a favore del sacerdote Amendola Ciro fu *Domenico* quale partecipante ecc, vero usufruttuario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 27 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,323,892 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 50 al nome di Bertuzzi Vittorio di Canuto, domiciliato a Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bertuzzi Vittorio di Canuto, *minore sotto la patria potestà di detto suo padre*, domiciliato in Palermo, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 75 0[0 cioè: n. 456,041 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 431.25-402.50, al nome di Treccia Ida di Giandomenico, moglie di Domenico Martinetti fu Antonio, domiciliata a Chieti con usufrutto a favore di Treccia *Concetta* fu Giacinto, nubile, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi alla detta Treccia Ida con usufrutto a favore di Treccia *Colorinda-Concetta*, ecc., come sopra, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 455,010 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 131.25 - 102.50, al nome di Treccia Angiolina di Giandomenico, nubile, domiciliata in Loreto Aprutino (Teramo) con usufrutto a favore di Treccia *Concetta* fu Giacinto, nubile, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi alla detta Treccia Angiolina con usufrutto a favore di Treccia *Colorinda-Concetta*, ecc. (come sopra), vera usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Comba Giuseppe fu Michelangelo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 338 ordinale, n. 25,021 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Torino in data 19 luglio 1901, in seguito alla presentazione di certificato della rendita complessiva di L. 25, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1901.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Comba Giuseppe fu Michelangelo il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 27 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*)

Il signor Crema Giovanni Antonio fu Giov. Antonio ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 10,727 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Torino in data 25 giugno 1907, in seguito alla presentazione per conversione di tre certificati della rendita complessiva di L. 395, consolidato 5 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Crema Giovanni Antonio fu Giov. Antonio il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 27 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Scarpati Mariano fu Saverio, cassiere della direzione delle poste di Napoli, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 5887 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Napoli, in data 9 aprile 1907, in seguito alla presentazione per conversione di 5 certificati della rendita complessiva di L. 550, consolidato 5 0[0

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Scarpati Mariano fu Saverio, cassiere della direzione delle poste di Napoli i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 27 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 dei certificati del consolidato 5 0[0:

n. 40,733, della rendita di L. 5, intestato a Fadda Gavino fu Zaccaria;

n. 42,334, della rendita di L. 10, intestata a Farri Giuseppe fu Francesco,

attergati di cessione a favore di Collomb Antonio fatto pel primo certificato dal titolare addì 13 gennaio 1872, e pel secondo da Giuseppe Maria Aliberti, quale procuratore del titolare, li 8 ottobre 1870.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di ciascuno dei detti certificati, contenenti le dichiarazioni di cessione suaccennate, sono stati uniti ai relativi certificati del consolidato 3.75-3.50 0[0, emessi in sostituzione per conversione, formandone parte integrante e che perciò non hanno isolatamente alcun valore.

Roma, il 27 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0 n. 109,681, della rendita di L. 60, intestato alla Banca nazionale sede di Milano, attergato di cessione a favore di Porro Giovanni fu Siro fatta li 7 gennaio 1869 dal direttore di detta Banca.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di tale certificato, contenente la dichiarazione di cessione suaccennata, è stato unito al nuovo certificato del consolidato 3.75-3.50 0[0, emesso in sostituzione per conversione, formandone parte integrante e che perciò non ha isolatamente alcun valore.

Roma, il 27 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0 n. 430,475, della rendita di L. 10, intestato a Cola Giuseppe fu Antonio, domiciliato in Torino, con vincolo per cauzione di Uberti Giovanni quale segretario di giudicatura in Desana, cui era unito il primo mezzo foglio del certificato originario attergato di cessione fatta dal titolare a favore di Uberti Giovanni fu Andrea, in data 19 settembre 1872.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio del certificato originario, contenente la dichiarazione di cessione suaccennata, è stato unito al nuovo certificato nel consolidato 3.75-3.50 0[0 emesso in sostituzione formandone parte integrante e che perciò non ha isolatamente alcun valore.

Roma, il 27 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0,

n. 478,980, della rendita di L. 5, intestato a Soria Raimondo Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Borgo San Martino (Casale), attergato di cessione fatta dal titolare li 12 marzo 1869 a Giovanni Maccia.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di tale certificato, contenente la dichiarazione di cessione suaccennata, è stato unito al nuovo certificato del consolidato 3.75-3.50 0[0, emesso in sostituzione per conversione, formandone parte integrante e che perciò non ha isolatamente alcun valore.

Roma, il 27 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0, n. 465,491, della rendita di L. 10, intestato a Vigevani Giovanni fu Carlo, domiciliato in Castell'Arquato, cui era unito il certificato originario, n. 70,194-465,494, emesso il 1° maggio 1863, portante a tergo dichiarazione di cessione a favore di Paolina Vigevani fatta da Vigevani Luigi, Carlo, Pietro, Bianca, Carolina in Zangrandi Luigi e Caterina in Galluzzi Guglielmo, quali eredi del titolare, in data 22 ottobre 1866, e nella terza facciata le firme dei coniugi Vigevani Giuseppa e Galluzzi Ettore.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il certificato del consolidato 5 0[0 originario, contenente la dichiarazione di cessione e le firme suaccennate, è stato unito al nuovo certificato del consolidato 3 75, 3 50 0[0, emesso in sostituzione, formandone parte integrante e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 27 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 settembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.75 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 28 settembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

27 settembre 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	100.98 32	99.10 32	100.07 36
3 1/2 % *netto*	100.56 35	98.81 35	99.71 71
3 % *lordo*	69.32 50	68.12 50	68.14 35

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Concorso ad assegni ed a Borse nazionali di pratica commerciale all'estero.

È aperto un concorso per esami e per titoli:

1° a tre assegni per compiere il tirocinio pratico nel commercio internazionale sulle piazze di Amburgo, Barcellona e Galatz;

2° a tre Borse di pratica commerciale sulle piazze di San Paulo, Montreal e Tokio.

Per essere ammessi al concorso agli assegni di tirocinio pratico, ed alle Borse di pratica commerciale, gli aspiranti dovranno presentare, per mezzo delle Camere di commercio nel cui distretto risiedono, una domanda in carta bollata da una lira al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) entro il 15 ottobre 1907.

Nella domanda l'aspirante dovrà espressamente dichiarare:

a) se concorre agli assegni od alle Borse, ed inoltre in quale delle piazze suindicate desidera compiere la sua pratica di commercio;

b) in quali delle lingue, che sono oggetto di esame, intende dare le sue prove.

La domanda di concorso, tanto per gli assegni che per le Borse, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita, comprovante che il candidato non ha oltrepassato l'età di 26 anni, se aspira agli assegni, o di 30 se concorre alle Borse:

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di stato civile, da cui risulti che l'istante non è coniugato;

4° certificato di sana costituzione fisica;

5° certificato penale, di data non anteriore al 15 settembre 1907;

6° certificato di buona condotta morale, di data non anteriore al 15 settembre 1907;

7° certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

8° diploma di licenza conseguito in una delle R. scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia.

Gli aspiranti alle Borse dovranno inoltre dimostrare di aver fatto pratica di commercio internazionale, con soddifacente risultato, presso qualche importante ditta.

I concorrenti, che alla data del 15 settembre si trovino impiegati presso qualche Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti richiesti ai numeri 2, 5 e 7.

È in facoltà degli aspiranti agli assegni od alle Borse di presentare gli altri titoli che possedessero; di questi sarà tenuto conto soltanto in caso di parità di merito negli esami di concorso.

Le prove per i concorsi agli assegni ed alle Borse saranno date possibilmente entro il mese di dicembre 1907, in giorno da destinarsi, presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dinanzi a una Commissione da esso nominata.

Gli esami consisteranno in sole prove orali, tranne che per le lingue, e verteranno sulle materie seguenti:

Due fra le lingue francese, inglese, spagnuola e tedesca, od altra, di cui una dovrà essere quella più comunemente usata nel commercio del paese nel quale si trova la piazza prescelta dal candidato (esame scritto e orale);

Geografia commerciale;

Merceologia;

Banco modello:

Diritto commerciale;

Economia politica applicata, con speciale riguardo al regime doganale, ai trasporti ed alle relative tariffe.

Per le lingue, la geografia commerciale e la merceologia ogni concorrente sarà esaminato specialmente in relazione al paese cui appartiene la piazza di destinazione per la quale egli avrà dichiarato di concorrere.

L'assegno di tirocinio è accordato per un solo anno e non può essere rinnovato.

La Borsa è accordata, di regola, per un biennio; potrà tuttavia essere continuata per una parte del terzo anno, quando concorranno circostanze eccezionali, e sia dimostrata l'utilità del provvedimento.

I vincitori degli assegni o delle Borse dovranno raggiungere la piazza di loro destinazione, rispettivamente entro uno o due mesi dalla data della partecipazione dell'esito del concorso.

L'ammontare di ciascun assegno è stabilito in L. 2400 (oro) al netto da imposta di ricchezza mobile. Quello delle Borse sarà stabilito dopo il concorso; però ogni Borsa, al netto della imposta anzidetta, non potrà superare la misura di lire 5000 (oro).

L'assegno e la Borsa sono pagabili a rate mensili posticipate e potranno cessare od essere ridotti per motivi di demerito, o quando l'esperimento non riesca, ovvero quando coloro ai quali furono conferiti si siano formati una posizione conveniente.

A coloro, cui saranno accordati gli assegni e le Borse, potranno essere rimborsate, in tutto o in parte, a seconda delle condizioni di famiglia, le spese di viaggio per raggiungere la piazza di destinazione. Nessun rimborso sarà corrisposto per il viaggio di ritorno in Italia.

Coloro cui saranno conferiti gli assegni e le Borse avranno cura di procurarsi, nella piazza ove saranno destinati, un posto presso una casa commerciale per potervi compiere la pratica del commercio. Il Ministero potrà coadiuvarli in tale ricerca.

Dovranno poi trasmettere ogni trimestre al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) un rapporto particolareggiato intorno alla pratica commerciale che vanno compiendo, ai prodotti di maggiore smercio nel paese ove risiedono, ed ai mezzi migliori per rendere sempre più attivi i traffici tra l'Italia e i rispettivi paesi di residenza.

Roma, 21 luglio 1907.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Telegrammi da Pietroburgo c'informano che la Convenzione anglo-russa, della quale abbiamo già dato le parti principali, è stata pubblicata ieri ed è stata accolta della stampa con calorosa soddisfazione, poichè in essa vede la scomparsa delle cause dell'antica diffidenza tra l'Inghilterra e la Russia.

L'opinione più generalmente espressa è che i vantaggi ottenuti da una parte e dall'altra controbilanciano le concessioni fatte.

Il *Retch* e la *Gazzetta della Borsa* credono che l'attuale Convenzione metterà d'accordo le due potenze firmatarie in ciò che concerne l'Asia. Lo *Slovo* è della stessa opinione e considera la Convenzione come una nuova èra nelle relazioni anglo-russe, èra che permetterà la costruzione di una ferrovia tra i possedimenti russi e l'India, in modo da rispondere ai bisogni agricoli.

La stampa francese la commenta in diversa maniera, per venire poi alle stesse conclusioni.

Il *Temps*, esaminando quella parte che concerne la Persia, ne spiega il carattere negativo con lo spirito di prudenza delle due parti, spirito che condusse già, nell'ottobre del 1906, all'accordo finanziario anglo-russo.

L'autorevole giornale francese nota inoltre che le potenze contraenti si preoccuparono non soltanto di regolare il passato, ma di preparare l'avvenire, perchè la convenzione prevede accordi ulteriori, specialmente per quanto concerne il controllo eventuale delle entrate persiane.

« Questa è politica di saggezza – dice il *Temps* – a cui bisogna rendere omaggio ».

La *Croix* ricorda che la Russia e l'Inghilterra in meno di quindici mesi hanno determinato gli interessi propri e la sfera d'influenza rispettiva in Persia e nell'Afganistan, cioè hanno risolto durevolmente uno dei punti forse più spinosi della questione d'Oriente. Bisogna riflettere che la Russia e l'Inghilterra erano in lotta accanita da oltre mezzo secolo in Asia e tre anni fa ancora erano in procinto di gittarsi una contro l'altra.

I giornali tedeschi si mantengono sinora sobri nel commentare la Convenzione anglo-russa. Solamente gli organi pangermanisti fanno la voce grossa. La *Deutsche Tagliche Zeitung* dice:

« Noi abbiamo non interessi mondiali, ma interessi dell'Impero, e sotto questo punto di vista non possiamo essere soddisfatti nel vedere appianate fra le due nazioni certe divergenze che in date circostanze potevano riuscire di vantaggio per noi. Vi è poi anche un'altra ragione per non essere contenti, quando si consideri che la Francia come l'Inghilterra faranno adesso ogni sforzo per far spiegare alla Russia una maggiore attività in Europa, adesso che ha le mani legate in Asia ».

* * *

Seguitano al Marocco le sottomissioni delle tribù belligeranti prossime a Casablanca; non restano ormai che sole sei tribù che non abbiano ancora intavolato trattative. Tuttavia il generale Drude e l'ammiraglio Philibert nutrono fiducia che in breve anche esse saranno costrette dagli avvenimenti a sottomettersi ai francesi.

Abd-el Aziz è sempre a Rabat, ove ha avuto e seguita ad avere calorose accoglienze. Anche Mulay Hafid è ugualmente festeggiato dai suoi. Un telegramma da Tangeri allo *Standard* assicura che i cabili lo hanno acclamato Sultano. Perciò virtualmente il Marocco può considerarsi diviso in due grandi Imperi: del nord e del sud, ove due diversi Sultani esercitano con la stessa popolarità la stessa autorità.

* * *

Telegrafano da Wellington che un editto reale giunto al governatore, erige in *Dominion* la nuova Irlanda.

La fiorente colonia aveva già dato lunghe prove di saggezza. Il suo Parlamento ha promulgato leggi sociali assai ardite, che richiamarono spesso l'attenzione dei legislatori e dei sociologi europei.

La promozione che le ha dato il Governo di Edoardo VII è meritata. Per essa, come il Canadà, come l'Australia, è legata alla madre patria da soli vincoli di affetto e di interessi reciproci.

L'America e i fanciulli delinquenti

Da un interessante rapporto del vice console italiano sig. Gustavo Di Rosa, pubblicato nell'ultimo numero del *Bollettino del Ministero degli affari esteri*, spigoliamo le seguenti notizie circa una istituzione, ormai diffusa negli Stati Uniti dell'America del nord, sotto il nome di « Children's Court » o « Juvenile Court », che l'egregio relatore traduce in quello di « Magistrato della gioventù ».

Le « Children's Courts » sono tribunali speciali giudicanti i giovani al disotto dei sedici anni di età. Ad esse viene deferito ogni reato nel quale sia imputato un fanciullo, dalla colpa minima di vagabondaggio o di diserzione dalla scuola fino all'omicidio. L'omicidio in primo e secondo grado (omicidio premeditato) è escluso e rimane di competenza dei tribunali ordinari.

Le « Children's Courts » hanno strette relazioni con i riformatorî o case di correzione, ma a tali istituti non ricorrono che come « ultima ratio ». Il giudice della « Juvenile Court » deve ricordare, come asserisce il magistrato Hurley, che il fanciullo non può essere trattato che come un fanciullo. La mente del giudice deve essere rivolta non a riformare il giovane colpevole, ma a formarlo. A nessun fanciullo deve essere applicata la pena a scopo puramente esemplare.

Il giudice Tuthill di Chicago è considerato come il pioniere di detta istituzione. Difatti, la prima Corte di tal genere negli Stati Uniti fu inaugurata a Chicago (Illinois), nel luglio 1899.

Il programma minimo enunciato dai giuristi di Chicago si può riassumere nei seguenti principî:

a) È dovere di un saggio e illuminato Governo di prendere cura di quei membri della comunità che, per ragione dell'età e per mancanza di sorveglianza paterna, siano incapaci di curarsi da sè.

b) I procedimenti contro i fanciulli devono essere tenuti e discussi in sedi diverse da quelle ordinarie, anche se non si voglia creare per essi un magistrato speciale.

c) Le nuove leggi riguardanti i fanciulli (« juvenile laws ») non devono avere carattere propriamente penale e repressivo; i fanciulli non devono essere trattati come delinquenti, ma occorre esercitare su di essi quell'autorità paterna, che fino allora aveva fatto difetto. L'opera dello Stato deve essere diretta a migliorare l'ambiente ed a correggere le influenze che determinarono la speciale disposizione a delinquere nel giovane, per porlo in migliori condizioni di vita e farne un buon cittadino.

d) Per quanto sarà possibile, il giovane deve essere affidato ai genitori per la necessaria correzione; deve essere tolto dalla casa solo quando l'ambiente paterno risulti inadatto a modificare le cattive inclinazioni del giovane.

e) Il magistrato deve richiedere l'aiuto e servirsi dei consigli delle Società private che prendono cura dell'infanzia e della gioventù, senza distinzione di partiti politici, razze, religioni. Si viene così ad unificare e ad ordinare l'intera attività sociale diretta alla salvezza della gioventù. « (Child-Saving work of the State) ».

f) Il lavoro dei « Probation Officers, » incaricati di investigare e sorvegliare, deve penetrare nella casa « (home) » e nel cuore del ragazzo. Tutte le cause che determinarono da parte del minorenne la trasgressione alla legge devono essere studiate accuratamente. Il giovane deve essere trattato con delicatezza ed influenza « (suggestion) », facendogli comprendere la necessità della legge e della disciplina. Gli si deve far sentire l'uomo del domani, e sorvegliarne l'intelligenza, l'ambizione e le speranze, facendo appello al senso di generosità sociale che deve sussistere nel suo carattere. La risposta del giovane sarà certo soddisfacente e rimunerativa per il lavoro compiuto.

g) Il limite di età per questi procedimenti speciali è fissato a sedici anni in relazione all'età stabilita per l'ammissione al lavoro dei fanciulli.

Ciò che costituisce la caratteristica più saliente del tribunale dei fanciulli è il sistema della prova, o sorveglianza che chiamar si voglia, esercitata per mezzo dei « Probation Officers. » Il compito di questi è di investigare i casi prima del procedimento davanti ai giudici e di esercitare la sorveglianza su quei fanciulli riconosciuti colpevoli e rilasciati dal giudice « on parole », cioè sotto promessa di non ricadere nella colpa.

I « Probation Officers » sono le vere guide della gioventù abbandonata o traviata. Come nel Medio Evo i fondatori degli ordini più aventi per iscopo l'educazione della gioventù, così essi passano di casa in casa, interrogano i genitori, i vicini, i compagni dei fanciulli discoli, siano essi trascurati dalla famiglia o iniziati alla delinquenza. Essi denunciano al magistrato speciale il vagabondaggio e la diserzione dalla scuola, mentre parlano alla tenera mente le vere parole di carità e di amore. Essi divengono pertanto i consiglieri del giudice della « Children's Court », e su di essi si impernia il meccanismo della Corte medesima.

Le mansioni del « Probation Officer » davanti al giudice sono varie: riferire al magistrato i casi dati a lui ad investigare prima del procedimento e su di essi produrre la sua testimonianza. Quando il magistrato ha deciso che un tale fanciullo debba essere « paroled », cioè rimandato sotto promessa, il « Probation Officer » è chiamato davanti al magistrato e il fanciullo è affidato alle sue cure e alla sua sorveglianza in presenza dei querelanti, dei testimoni e dei genitori. Egli spiega ai genitori e al fanciullo che cosa debbono fare e in qual modo egli eserciterà la sua sorveglianza.

I genitori condurranno innanzi a lui ogni settimana il ragazzo, per uno, due, tre, fino a sei mesi, riferendo sulla sua condotta; e se i rapporti saranno soddisfacenti e il fanciullo frequenterà regolarmente la scuola, il periodo della « Probation » potrà essere chiuso, altrimenti continuerà fino ad un nuovo provvedimento e, questo, definitivo. Spesso il fanciullo confesserà al « Probation Officer » la sua colpa ed in esso troverà il migliore consigliere. Al « Probation Officer » si rivolgono i genitori affine di concretare il sistema che meglio possa modificare le disposizioni malevoli del fanciullo. Ma il « Probation Officer » sa che i veri individui da sorvegliare « (probationers) » sono i genitori. Il centro di formazione del carattere del giovane è la casa paterna, ed è nel « home » che il « Probation Officer » trova la causa del traviamento del fanciullo; onde la sua opera deve essere portata a modificare quelle cause, consigliando i genitori prima e, in ultimo, se del caso, proponendo al giudice l'allontanamento del giovane dalla casa paterna. Così, il « Probation Officer » diviene la guida del giudice all'udienza, l'avvocato, l'amico e il consigliere del fanciullo, durante la sorveglianza per la colpa commessa.

Il « Probation Officier » è anche, sebbene indirettamente, un valido coadiutore della legge sull'istruzione obbligatoria. Nello Stato di New York il fanciullo americano è obbligato a frequentare la scuola civica del suo quartiere fino all'età di 14 anni, e fino ai 16 se non abbia superato con successo i richiesti esami. Prima dei 16 anni egli non può essere adibito ad alcun genere di lavoro. La sorveglianza per l'attuazione della legge è affidata ai direttori delle scuole; essi sono tenuti ad inscrivere d'ufficio nei registri della scuola tutti i ragazzi del quartiere. La mancata frequenza da parte degli allievi viene dal direttore denunciata ad agenti speciali, chiamati « Truant Officers » (da « truant », ozioso), i quali s'incaricano di ricercare il ragazzo disertore e di denunziarlo in pari tempo, pel tramite del « Probation Officers », al magistrato della « Children's Court ».

Da quanto ho potuto vedere – conchiude il sig. Di Rosa – mi sembra che la « Juvenile Court » e il « Probation System » costituiscano la migliore valvola di sicurezza per la crescente delinquenza nelle forti agglomerazioni urbane. Nessun impiego di forze sociali dà un migliore e più duraturo effetto utile di quello speso nella cura e nella saggia correzione del fanciullo abbandonato o traviato.

BIBLIOGRAFIA

G. B. Rossi. — *L'arte dell'arazzo*, con prefazione di Ugo Ojetti. — Ulrico Hoepli, editore. — Milano, 1907.

Veramente il bel libro di G. B. Rossi non colma nessuna lacuna - chè di trattati, manuali e scritti diversi sull'arazzo lo stesso autore, in un'appendice, ne cita novantaquattro in diverse lingue. A chi ci rivolgesse la domanda per conoscere qual'è dunque lo scopo che si è prefisso il Rossi con l'*Arte dell'arazzo*, non potremmo a meno di rispondere con sincerità: esclusivamente quello di ordinare e completare tuttò quanto si è scritto sull'argomento, sulla sua storia, sulla sua tecnica. Poichè è sempre bene che lo studioso, che voglia approfondirsi in una data materia, sappia esistere di questa materia un'opera completa, esauriente.

Infatti il Rossi tesse (non è un bisticcio trattandosi di tessitura) da prima la storia dell'arazzo, dagli antichi egiziani ai tempi nostri, e fa notare graficamente e descrittivamente quelle meraviglie d'arte che sono gli arazzi arabo-ispano, i fiamminghi e quelli della Rinascenza italiana, non che i *gobelins*. Passa in rassegna poi le varie fabbriche e ne riproduce le marche e i monogrammi distintivi. Infine, passando alla parte tecnica, il Rossi spiega la fabbricazione dell'arazzo, i varî sistemi di tessitura e dà i termini e ragguagli dell'*alto liccio*.

L'*Arte dell'arazzo* è preceduta da una brillante prefazione di Ugo Ojetti, il quale, dopo di avere enumerato i suoi periodi di decadenza in Italia, ha parole amare contro chi di questa decadenza è la parte principale.

E giustamente. Quest' arte geniale oggi può dirsi in completo abbandono. Le poche fabbriche che sussistono ancora vivono vita rachitica per mancanza di buoni committenti. E a noi non resta che rievocare i tempi felici nei quali alla fabbricazione dell'arazzo - ch'era quasi una fabbricazione di Stato - concorrevano, fornendone i cartoni, i migliori artisti dell'epoca - Raffaello, Giulio Romano, Mantegna, Luca di Leyda, ecc. - mentre Sovrani e principi se ne contendevano il possesso per adornarne le loro reggie e i loro palazzi.

Perciò, quand' anche il Rossi non abbia trattato un argomento nuovo, in tutto il significato della parola, sia lode egualmente a lui di averlo fatto con garbo, mostrandoci dell'arte dell' arazzo i più minuti dettagli, i più riposti segreti: quei segreti che furono comuni ai fabbricatori, come pare che lo siano tuttavia alla vezzosa tessitrice fiamminga, rappresentata in tricromia sulla copertina del volume, seduta avanti il telaio, mentre soprappone e interseca i fili policromi formandone una rama di vaghissimi fiori.

Due anni di vita garibaldina (*)

Due anni, non perchè tanti ne passasse presso l'eroe l'autore di questi ricordi, chè egli fu con lui dalla titanica difesa di Roma alle male abbandonate giogaie trentine; sibbene perchè di due soltanto - i più fortunosi, forse - volle occuparsi più particolarmente in questo libro.

Giacinto Bruzzesi, la più spiccata figura, assieme a Brunetti e a Pianciani, di quella gagliarda schiera di romani che sentirono il cuore e la mente di Garibaldi, lasciò dell'epopea che prese nome dal Nizzardo e della quale fu non ultima parte, ampia mèsse di appunti, i quali, riordinati e pubblicati ora dal figlio con forte sentimento di patriotta e di congiunto, vengono a fornire nuovo e non spregievole materiale a quella storia la quale è desiderabile si faccia prima che la leggenda incominci.

(*) *Dal Volturno ad Aspromonte*, memorie del colonnello Giacinto Bruzzesi, raccolte da Giunio Bruzzesi - (Milano, De Mohr e C. edit., 1907).

E dalla impeccabile vittoria di Calatafimi alla infausta imboscata di Aspromonte, passo passo, ora per ora quasi, sulla indubbia scorta di documenti, itinerari, lettere, ordini del giorno, piani e proclami, ci è dato seguire la vita di campo e privata di quel suscitatore di prodi erroneamente dipinto come uno « sbaragliatore » d'eserciti, mentre fu l'uomo tanto calmo da lasciarsi più d'una volta strappare l'ordine di far fuoco prima ancora che la sua tattica previggente lo consentisse.

E con la figura del Generale quante altre non secondarie si veggono rievocate in questo libro, il quale con brevità commerciale e soldatesca franchezza parla del proprio autore e degli altri valorosi garibaldini con brevi e sicuri tocchi, ma con quella sincerità che è dote precipua di chi *fece pur qualchecosa*, e non si limitò a descriverla con magniloquente frasario dopo che altri la ebbe compiuta.

Di questa lodevole iniziativa del De Mohr, editore intelligente e benemerito, ameremmo non se ne smarrisse la traccia, e come il signor Giunio Bruzzesi fece pel padre suo, così altri, parenti o no, mettessero in luce quanti più documenti si può riguardanti ogni singolo seguace del Cavaliere della Umanità - e non devono certamente scarseggiare - poichè solo così facendo, si verrebbe a ricostruire pezzo per pezzo (diciamo meglio uomo per uomo) quella gloriosa epoca svoltasi pur ieri sotto gli occhi nostri, ma che incuria d'alcuni e malvolere d'altri han resa ormai frammentaria e per talun lato anco evanescente.

Adornano il prezioso volume molte incisioni e ritratti di cose e persone che giova riportare alla mente di chi non ebbe, come noi, la ventura di non poche di esse esser conoscitore *de visu*, poichè è sempre ben fatto, in questi tempi di positivismo pedestre, ritemprarsi nella rappresentazione di chi vita ed averi invece gettò pel più elevato degli ideali!

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. Tittoni in Isvizzera. — Telegrafasi da Berna che ieri S. E. il ministro degli affari esteri italiano, on. Tittoni, consacrò parte della mattinata a lavorare col suo segretario e fece poscia una passeggiata in vettura, ritornando per il quartiere di Kirchenfeld, ove visitò lo storico museo bernese.

A mezzodì al Bernenrhof ebbe luogo una colazione cui sono intervenuti i membri del Consiglio Federale ed il personale della Legazione d'Italia.

L'on. Tittoni lasciò il Bernerhof accompagnato dal presidente della Confederazione e si diresse alla stazione. Il signor Muller conversò con S. E. Tittoni fino alla partenza del diretto per Lucerna all'1.45 e si accomiatò dall'on. Tittoni nel modo più cordiale.

Il ministro d'Italia a Berna, marchese Cusani Confalonieri, accompagnò l'on. Tittoni fino a Desio.

Al momento della partenza si trovavano alla stazione anche Dennicher ed il personale della Legazione d'Italia.

L'on. Tittoni si dichiarò soddisfattissimo per la cordialità dell'accoglienza ricevuta a Berna.

Per le grandi manovre navali. — Iermattina, alle ore 9, la *Lepanto* con a bordo S. A. R. il duca di Genova, lasciò Siracusa diretta ad Augusta unitamente al cacciatorpediniere *Turbine* ed alla torpediniera *Orsa*.

Alle 10.45 giunse ad Augusta, salutata dalle salve della *Regina Margherita*.

La *Lepanto* passò in vicinanza della *Saint Bon* e del *Ferruccio* e diede fondo davanti alla città.

Il comandante in capo delle forze navali riunite, vice ammiraglio di Brocchetti, si recò sulla *Lepanto* a rendere visita a S. A. R. il duca di Genova.

Cortesie internazionali. — A Kiel, dove ieri l'altro stava ancorata la R. nave italiana *Etna*, il principe Enrico invitò a pranzo tutta la ufficialità della nave.

Alla sera a bordo dell'*Etna* venne data una festa in onore degli ufficiali tedeschi.

L'*Etna* è partita, poi, per Amburgo pel canale Imperatore Guglielmo, dove giunse iersera.

La « Dante Alighieri ». — Il 21 ottobre si inaugurerà a Cagliari il XXIII Congresso della « Dante Alighieri ».

Le ferrovie locali sarde daranno ai delegati e ai soci dei Comitati per un prezzo di 12 lire un biglietto di libera circolazione sulle due reti valevole per 20 giorni a datare dal 10 ottobre: la Navigazione generale italiana accorderà il 75 0[0 sul prezzo di passaggio dei postali, e notevoli ribassi concederanno le ferrovie dello Stato.

Il Congresso verrà inaugurato con un discorso di Ferdinando Martini.

Dopo una visita ad Iglesias e ad interessanti *nuraghi*, l'ultima seduta si terrà a Sassari e quindi si farà una gita a Caprera dove il poeta Marradi, a quanto viene assicurato, dirà la *Rapsodia garibaldina*.

La Sardegna si prepara a festeggiare solennemente la « Dante Alighieri » e i delegati e gli aderenti al Congresso sono sicuri di trovar nell'isola accoglienza larga e cordiale.

I congressisti di Cremona. — Ieri a Milano, ebbe luogo all'Eden la colazione offerta ai congressisti di Cremona dal sindaco, senatore Ponti. Sedevano alla tavola d' onore l' on. Luzzatti ed il sindaco di Cremona Ferrari.

La sala era adorna di piante, fiori e bandiere.

L'orchestra eseguì sul palcoscenico uno scelto programma musicale. Allo *champagne* brindarono il senatore Ponti, l' avv. Ferrari e l'on. Luzzatti.

Il senatore Ponti terminò brindando alla salute dei capi delle nazioni estere rappresentate al Congresso ed al Re d'Italia.

L'orchestra suonò tra gli applausi la marcia reale.

Il convegno si sciolse verso le 15 e trenta al grida di: *Viva Milano! Viva Cremona!*

Il Congresso degli insegnanti medii. — Iersera, si è chiuso a Napoli il Congresso degli insegnanti medii dopo esaurita, coll'approvazione dell'ordine del giorno presentato dalla prof. Gariboldi sulla « Istruzione della donna », la discussione dei temi sottopostigli.

Il Congresso internazionale marittimo. — La conferenza internazionale di diritto marittimo continuò ieri i suoi lavori, sotto la presidenza del delegato francese Audran, discutendo il progetto di trattato sui privilegi e sulle ipoteche navali, del quale approvò e rinviò al Comitato permanente per una redazione definitiva, sei articoli.

*** Iersera alla Camera di commercio ebbe luogo un ricevimento in onore dei membri del Congresso di diritto marittimo.

Vi intervennero numerosi congressisti con le loro signore.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di settembre reca:

« Pioggie ristoratrici caddero durante la decade in quasi tutto il Regno. Soltanto alcune terre del Mantovano, del basso veneto e del bolognese difettano tuttora di umidità. Il raccolto del granturco è quasi ultimato; il prodotto è in complesso mediocre. È incominciata la vendemmia ovunque con buoni auspicî. L'olivo fu molto beneficato dalle pioggie recenti; si mostra tuttavia sofferente in Toscana.

« Le diverse culture erbacee e i pascoli si avvantaggiarono notevolmente in questa decade. Le acque riuscirono propizie alla preparazione del terreno per le prossime semine autunnali. Il raccolto del riso è in complesso soddisfacente. Si confermano abbondanti, soprattutto nelle provincie meridionali, frutta ed ortaggi. »

Ferrovie dello Stato. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la fornitura delle traverse e dei legnami di rovere per armamento, nel venturo anno 1908, ha stabilito di procedere a trattative private, chiamando a concorrenti tutti i produttori del paese, con appositi manifesti a tutti i Comuni, ai Comizi agrari, ai distretti forestali ed alle Camere di commercio del Regno.

In detti avvisi, oltre alle principali condizioni richieste per tali forniture, è inserita una graduatoria dei prezzi invariabili che saranno pagati dalle ferrovie per tale provvista; e per facilitare il concorso dei piccoli fornitori furono stabilite speciali agevolazioni a favore di questi, sia accordando loro che i pagamenti vengano effettuati subito dopo la consegna delle traverse e dei legnami speciali, sia esonerandoli dall'obbligo della stipulazione di regolari contratti.

Con tali provvedimenti la suddetta Amministrazione si ripromette di poter completare gran parte del suo fabbisogno colla produzione nazionale con vantaggio specialmente dei piccoli fornitori.

Movimento commerciale. — Il 26 corrente furono caricati a Genova 693 carri, di cui 207 di carbone pel commercio, a Venezia 300, di cui 66 di carbone pel commercio e a Savona ne furono caricati 171, di cui 101 di carbone pel commercio.

Marina militare. — La R. nave *Fieramosca* è partita da Barbados per Parà il 26 corr. L'*Aretusa* è giunta a Massaua il 26.

Marina mercantile. — Da Buenos Aires è partito per Genova l'*Italia*, della Veloce.

ESTERO.

Una miniera d'oro in Iscozia. — Nella provincia di Argyllshire, nella Scozia, è stato scoperto un filone di quarzo aurifero, la cui ricchezza può gareggiare con quella di alcuni filoni del Rand.

La scoperta venne fatta casualmente da un esperto minatore, reduce dal Transwaal, il quale, viaggiando nel distretto, fu sorpreso dalla somiglianza di alcune parti dell'Argyllshire con una regione transwaaliana nella quale egli aveva lavorato. Questa rassomiglianza fisica lo indusse ad operare delle ricerche e non tardò infatti, a ritrovare il filone quarzoso in questione.

Immediatamente egli si pose all'opera e tre mesi fa produsse due tonnellate di roccia metallifera, le quali vennero inviate a Liverpool per l'esame chimico.

Le previsioni del minatore furono riscontrate esattissime e dalle due tonnellate si poterono estrarre otto oncie d'oro. Immediatamente si è formato un sindacato per lo sfruttamento della miniera scozzese ed in questi giorni i lavori sono cominciati.

Il filone presenta, alla superficie del suolo, uno spessore di tre piedi, ma si crede che approfondendosi nel suolo tale spessore aumenterà notevolmente.

Il distretto nel quale la nuova miniera si trova è uno dei più poveri della Scozia, un distretto che fino ad ora ha vissuto unicamente della pesca delle arringhe; di conseguenza l'intrapresa mineraria è stata salutata con entusiasmo dalla popolazione, la quale spera di trovare un largo impiego nell'azienda.

Nel corso dell'anno presente è questa la terza miniera aurifera di cui si inizia l'*exploitation* nel Regno Unito. La prima è stata scoperto nel Wales, la seconda nel Yorkshire e la terza è quella scozzese.

Il capitale per queste miniere è stato fornito da piccoli sindacati privati.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 27. — **La Missione abissina è partita stamane per Bruck an der Mur, per visitarvi gli stabilimenti industriali. Poscia essa continuerà il suo viaggio per l'Italia.**

Il Re di Rumania ha conferito iersera durante un'ora e mezza col barone di Aehrenthal ed è ripartito stamane per Bucarest.

WASHINGTON, 27. — Al dipartimento della guerra non si crede alla possibilità di una sollevazione contro il Governo provvisorio di Cuba. Si riconosce che esiste una certa agitazione fra la popolazione negra delle provincie di Avana e Pinar del Rio, la quale si lagna di non avere avuto i vantaggi sui quali contava.

Il governo cubano tiene informato della situazione il dipartimento della guerra.

LUCERNA, 27. — Il Re del Siam è giunto qui stamane alle ore 9, proveniente da Parigi ed è disceso all'hôtel National; molto probabilmente si recherà domani a Berna per fare visita al presidente della Confederazione, Muller.

Egli proseguirà poscia il suo viaggio per Roma e Napoli.

HONG-KONG, 27. — Un telegramma da Fu Ciù reca che un colossale incendio sui *quais* ha distrutto centinaia di case ed imbarcazioni.

Si crede che l'incendio sia opera d'incendiari, come protesta contro l'ufficio doganale a Kaison.

Gli affari sono paralizzati. Si teme che vi sieno numerose vittime.

MADRID, 27. — La *Gaceta* dice che il ministro spagnuolo a Tangeri ha fatto visita ai ministri marocchini El Guebbas e l El Torras ed ha loro segnalato la gravità della situazione a Tetuan in seguito al licenziamento di tutte le truppe sceriffiane a causa della mancanza di fondi per pagarle. Ha soggiunto di estendere la responsabilità al Governo marocchino pei deplorevoli avvenimenti di Tetuan.

El Torres e El Guebbas hanno promesso di prendere le disposizioni per far fronte a qualsiasi eventualità.

VIENNA, 27. — Il duca di Connaught è stato ricevuto stamane dall'Imperatore Francesco Giuseppe.

VIENNA, 27. — Stasera vi è stato a Corte un pranzo al quale hanno assistito il duca di Connaught, l'arciduca Francesco Salvatore, l'ambasciatore d'Inghilterra, il ministro degli affari esteri barone di Aehrenthal, il ministro della guerra Schönaich, e i grandi ufficiali e i dignitari di Corte.

L'AJA, 27. — La Conferenza della pace, nella seduta plenaria tenuta nel pomeriggio, ha esaurito completamente tutte le questioni sottoposte alla quarta Commissione. Tali questioni erano dieci; per cinque si è addivenuta ad una convenzione, per una ad un voto, e per le rimanenti quattro non si sono ottenuti immediati risultati, ma la discussione non sarà stata inutile per l'avvenire.

Nelidoff ha pronunziato un discorso, nel quale ha elogiato l'opera della quarta Commissione, ha rilevato l'importanza di uno dei soggetti più delicati della vita delle nazioni: quello che riguarda le relazioni fra i belligeranti e fra questi ed i neutri in tempo di guerra marittima. Al principio della Conferenza ogni delegazione, difendendo gli interessi ed il modo di vedere del proprio paese, le divergenze erano tali che l'accordo sembrava impossibile. Adesso, quantunque alcune questioni rimangono insolute, si deve riconoscere che la strada percorsa, fra il punto di partenza e il punto d'arrivo, è considerevole.

I segnatori e gli irresponsabili possono criticare; noi abbiamo fiducia verso i nostri paesi, per attenuare e mitigare gli orrori della guerra e creare, fra le nazioni, vincoli e rapporti basati, in tempo di guerra che in tempo di pace, sulla giustizia e sul diritto.

Nelidoff ha terminato ringraziando Martens, presidente della quarta Commissione, ed il relatore Fromageot per l'indefesso, coscienzioso loro lavoro.

La prima proposta presentata alla Conferenza tende alla compilazione di un regolamento in sei articoli, con un preambolo circa la trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra.

Mentre il relatore si disponeva ad iniziare la lettura Villa Urrutia (Spagna) ha annunciato che la Spagna accetta l'abolizione dei legni corsari ed aderisce alla dichiarazione di Parigi del 1856.

De la Barra (Messico) ha dichiarato che anche il Messico, accetta la dichiarazione in tutta la sua integrità.

La votazione sul progetto ha dato 32 sì, 9 astensionisti, due assenti. Gli astensionisti sono Cina, Colombia, San Domingo, Equatore, Guatemala, Persia, San Salvador, Turchia e Paraguay, che non hanno ancora aderito alla dichiarazione di Parigi. Anche gli Stati Uniti si sono astenuti.

La Conferenza ha votato poscia un progetto di regolamento in cinque articoli circa il regime delle navi mercantili nemiche all'inizio delle ostilità. Il progetto è stato approvato all'unanimità meno una astensione. Gli Stati Uniti, la Germania, il Montenegro e la Cina hanno fatto una riserva.

La Conferenza ha approvato poscia all'unanimità, meno una astensione, quella della Repubblica Argentina, il progetto di accordo relativo alla corrispondenza postale per mare.

Indi ha approvato successivamente all'unanimità il progetto di regolamento sul regime degli equipaggi delle navi mercantili nemiche catturate da uno dei belligeranti, in quattro articoli, e il progetto di accordo relativo all'esecuzione della cattura delle barche peschereccie costiere e di certe altre navi.

Infine la Conferenza ha approvato all'unanimità, senza votazione, il voto con cui la Conferenza esprime il desiderio che la elaborazione di un regolamento speciale relativo alle leggi ed agli usi della guerra sul mare figuri nel programma della prossima Conferenza, e che intanto le potenze applichino, per quanto è possibile, alla guerra per mare i principî della Convenzione del 1899 relativi alla guerra terrestre.

Il relatore Fromageot a proposito della questione del contrabbando spiega così perchè l'accordo è stato impossibile: La mancanza di tempo e la complessità degli interessi in causa non permisero di giungere ora ad elaborare un testo che potesse essere approvato da tutti. Sembrò che si trattasse di una questione che, nel desiderio sincero di un soddisfacente regolamento comune, fosse necessario sottoporre ad un nuovo esame dei Governi interessati.

La relazione Fromageot sul rispetto della proprietà privata nemica in mare spiega dettagliatamente che, malgrado gli splendidi discorsi pronunciati sull'argomento, fu impossibile addivenire ad un accordo.

La stessa relazione, a proposito del blocco, porta le seguenti conclusioni: Al momento della prima deliberazione la delegazione inglese fece rilevare: 1° le profonde divergenze fra i sistemi seguiti da lunghi anni in materia di blocco continentale da una parte e la pratica anglo-americana dall'altra; 2° il fatto che, secondo la sua opinione, la questione del blocco non sarebbe stata letteralmente compresa nel programma della Conferenza; 3° la mancanza di istruzioni; 4° la mancanza di tempo per giungere ad una soluzione accettabile dai governi interessati in materia così delicata e così complessa. È stato per tali motivi che la delegazione inglese propose di sospendere la discussione di questa questione, aggiornandone l'esame, affinchè uno studio approfondito da parte dei governi permetta in tempo prossimo di consacrare quella uniformità che gli interessi del commercio e della pace del mondo reclamano.

La quarta Commissione non riuscì nemmeno ad addivenire ad un accordo sulla questione della situazione delle prede dei neutri. La relazione Fromageot riassume così i risultati della discussione fattasi in proposito: Il libero accesso ai porti neutri per le prede dei belligeranti fu oggetto di una debole maggioranza, la proibizione di distruggere fu oggetto di una maggioranza un po' più notevole, finalmente il diritto di distruggere fu oggetto di una debole maggioranza e di numerose astensioni In siffatte condizioni sembra che un accordo fosse attualmente impossibile.

Durante la seduta De Beaufort (Olanda) ha detto che la Re-

gina-Guglielmina ha preso cognizione del voto espresso nell'ultima seduta plenaria della Conferenza. La Regina tiene a dichiarare che si associa con tutto il cuore ai sentimenti di gratitudine verso lo Czar ed ha provato viva soddisfazione nel sentire emettere il voto che la terza conferenza possa trovare di nuovo ospitale accoglienza all'Aja.

Il Governo olandese considera come una preziosa fortuna ed un grande onore per l'Olanda di vedere elaborare all'Aja la grande opera di pace e di giustizia dovuta all'iniziativa dello Czar e alla quale collaborano attualmente gli Stati civili del mondo intero.

La seduta è stata tolta.

LONDRA, 28. — Telegrafano da Rabat al *Daily Mail*: L'agitazione aumenta nelle file dell'esercito del Sultano. È impossibile agli europei di avvicinarsi al palazzo.

Si dice che il console di Francia ed il comandante del *Gueydon* abbiano cercato di vedere il Sultano, ma non siano stati ricevuti.

RABAT, 28. — Drappelli di soldati sceriffiani, collocati alle porte della seconda cinta della città, verificano tutti i lasciapassare.

MAINAN, 28. — Il Granduca di Baden è morto, stamane, alle ore 9.

LONDRA, 28. — Nell'elezione complementare per la circoscrizione di Kirkdale Mac Arthur, unionista, è stato eletto deputato con 670 voti di maggioranza, contro il suo competitore operaio.

MALAGA, 28. — I consoli d'Italia, di Russia, di Francia, d'Inghilterra e di Svezia dichiarano che i loro connazionali sono sfuggiti alla catastrofe e sono tutti sani e salvi.

LONDRA, 28. — Un dispaccio da New-York ai giornali dice che 15 persone sarebbero rimaste uccise in un disastro sulla linea Pensilvania Railway Road, a 19 miglia da Harrisburg.

VIENNA, 28. — Il ministro degli affari esteri russo, Isvolsky, è ritornato a Vienna dal castello di Buchlau, di proprietà dell'ambasciatore austro-ungarico a Pietroburgo, Berchtold.

I giornali dicono che il borgomastro Lueger ha protestato nel Consiglio municipale contro le esagerazioni fatte circolare circa i casi di vaiuolo a Vienna, il cui numero negli ultimi tempi è stato insignificante.

Ha soggiunto che le vaccinazioni cui quasi tutti i viennesi si sottoposero hanno provocato un maggior numero di malattie e di casi di morte che non il vaiuolo. I danni risentiti da Vienna in seguito a tali esagerazioni e all'attitudine delle autorità sanitarie ascendono a parecchi milioni.

BUENOS AIRES, 28. — L'ex ministro Avellaneda è stato nominato ministro dell'interno in sostituzione di Montes de Oca.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 27 settembre 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	756.39.
Umidità relativa a mezzodì	55.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 25.3. minimo 15.5.
Pioggia in 24 ore	3.0.

27 settembre 1907.

In Europa: pressione massima di 766 a sud-est dell'Ungheria, minima di 749 a nord-ovest della Francia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque diminuito fino a 5 mm. in Calabria ed in Sicilia; temperatura irregolarmente variata al nord, Centro e sulla regione meridionale adriatica, aumentata nella regione meridionale mediterranea ed in Sicilia; pioggie e temporali sparsi ad eccezione del Veneto.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 settembre 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	29 9	17 4
Genova	3/4 coperto	legg. mosso	21 0	17 1
Spezia	3/4 coperto	legg. mosso	23 0	16 7
Cuneo	coperto	—	16 4	12 3
Torino	coperto	—	17 1	14 6
Alessandria	3/4 coperto	—	20 5	15 5
Novara	coperto	—	22 4	15 0
Domodossola	1/2 coperto	—	17 2	13 8
Pavia	nebbioso	—	22 4	13 5
Milano	coperto	—	23 3	16 5
Como	—	—	—	—
Sondrio	coperto	—	20 2	14 8
Bergamo	piovoso	—	19 7	14 7
Brescia	—	—	—	—
Cremona	coperto	—	22 5	16 4
Mantova	3/4 coperto	—	23 2	15 9
Verona	3/4 coperto	—	22 8	15 9
Belluno	coperto	—	20 5	13 0
Udine	coperto	—	20 0	13 5
Treviso	1/2 coperto	—	22 0	15 5
Venezia	coperto	calmo	21 2	16 2
Padova	coperto	—	22 1	15 5
Rovigo	1/2 coperto	—	22 5	15 5
Piacenza	nebbioso	—	21 0	15 9
Parma	3/4 coperto	—	22 0	15 8
Reggio Emilia	coperto	—	21 2	16 0
Modena	coperto	—	21 6	16 3
Ferrara	1/4 coperto	—	23 0	16 3
Bologna	1/2 coperto	—	22 7	16 8
Ravenna	coperto	—	22 4	15 4
Forlì	nebbioso	—	24 8	13 0
Pesaro	sereno	calmo	23 4	16 9
Ancona	1/2 coperto	legg. mosso	23 8	16 5
Urbino	1/4 coperto	—	21 5	16 2
Macerata	1/4 coperto	—	23 9	15 7
Ascoli Piceno	sereno	—	22 5	15 5
Perugia	sereno	—	23 5	14 4
Camerino	sereno	—	20 4	13 5
Lucca	coperto	—	24 7	15 9
Pisa	1/2 coperto	—	25 8	15 4
Livorno	1/2 coperto	calmo	27 8	16 0
Firenze	coperto	—	25 8	17 0
Arezzo	1/4 coperto	—	24 6	15 2
Siena	1/2 coperto	—	22 2	15 1
Grosseto	coperto	—	19 4	8 0
Roma	sereno	—	20 8	15 5
Teramo	sereno	—	23 0	14 8
Chieti	sereno	—	20 0	15 0
Aquila	sereno	—	17 1	11 1
Agnone	sereno	—	16 9	12 4
Foggia	piovoso	—	26 0	19 0
Bari	3/4 coperto	calmo	25 8	14 8
Lecce	3/4 coperto	—	27 9	18 4
Caserta	sereno	—	20 0	12 4
Napoli	3/4 coperto	calmo	20 6	15 1
Benevento	3/4 coperto	—	19 0	11 9
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	coperto	—	19 6	11 5
Potenza	piovoso	—	20 4	11 7
Cosenza	1/2 coperto	—	24 3	13 3
Tiriolo	3/4 coperto	—	19 2	12 4
Reggio Calabria	sereno	calmo	26 0	20 0
Trapani	sereno	legg. mosso	25 6	21 4
Palermo	sereno	agitato	30 8	20 5
Porto Empedocle	3/4 coperto	calmo	24 0	20 5
Caltanissetta	coperto	—	20 3	17 0
Messina	1/4 coperto	legg. mosso	24 3	21 5
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	28 0	19 0
Siracusa	3/4 coperto	calmo	25 6	16 0
Cagliari	3/4 coperto	calmo	26 5	16 0
Sassari	coperto	—	25 9	16 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.